



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giuseppe Santoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 82 Int. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza non costituito in
giudizio;

nei confronti

Marco Salvoni non costituito in giudizio;

***per l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prova
orale del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per***

l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 24 settembre 2013 prot. n. 6328, pubblicato sul Bollettino ufficiale del 26 settembre 2013-supplemento straordinario n. 1/24 bis;

- dell'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prova orale;
 - dell'elenco generale dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, nella parte in cui risulta l'esclusione del ricorrente dalla prova orale;
 - del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice datato 17 dicembre 2014, con la quale la stessa Commissione ha individuato i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
 - del verbale n. 40 della Commissione esaminatrice datato 29 gennaio 2015;
 - dei verbali delle operazioni di valutazione delle prove scritte svolte dalla Commissione esaminatrice, ivi compreso il verbale n. 179 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui risulta essere stata espressa la valutazione dell'elaborato scritto del ricorrente;
 - del verbale e/o decreto, ove esistente, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
 - della graduatoria provvisoria e/o finale;
 - del bando, con cui è stato indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che risulta necessario, ai fini del decidere, acquisire dalla resistente Amministrazione la documentazione di seguito in dettaglio indicata, invero

tempestivamente dalla stessa prodotta con riguardo ad analoghe controversie concernenti la medesima procedura, la cui acquisizione è tuttavia necessaria per ogni giudizio:

- a) i provvedimenti di nomina della commissione di verifica;
- b) gli tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva;
- c) gli tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Considerato poi che, al fine di vagliare le specifiche censure riguardanti la correzione dell'elaborato di parte ricorrente, è necessario inoltre acquisire una breve nota illustrativa in cui siano indicati chiaramente:

- a) il numero PERID assegnato alla parte ricorrente;
- b) il numero progressivo abbinato alla busta contenente l'elaborato della stessa;
- c) il numero e la data del verbale della commissione esaminatrice del concorso in cui risulta corretto l'elaborato di parte ricorrente;
- d) il numero e la data del verbale della commissione "Piantedosi" in cui è stata vagliata la rispondenza, del giudizio e del voto attribuito alla parte ricorrente, ai criteri predeterminati dalla commissione di concorso, nonché l'eventuale valutazione resa dalla citata commissione dell'elaborato di che trattasi;

Ritenuto di assegnare all'Amministrazione, per provvedere a quanto richiesto, il termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l'ordinanza medesima all'Amministrazione anche presso la sede effettiva;

Ritenuto, infine, di dover onerare parte ricorrente dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento,

nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento

P.Q.M.

Dispone l'incumbente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Rimane fissata l'udienza di discussione del merito del presente giudizio alla data del 9 febbraio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2020.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO